

Fasc. 01.06.01.01/09/2023

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI PRESSO IMMOBILI O AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).

CIG LOTTO 1 (Bologna, Modena, Ferrara): **9674779831**

CIG LOTTO 2 (Ravenna, Forlì Cesena, Rimini): **967479121A**

CIG LOTTO 3 (Reggio Emilia, Parma, Piacenza): **9674796639**

Termine ultimo per richieste scritte di chiarimenti e/o informazioni: 29/03/2023 ore 12:00

Scadenza presentazione offerte: 06/04/2023 ore 15:00

Prima Seduta pubblica di gara virtuale: 07/04/2023 ore 10:00

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

SOGGETTO AGGREGATORE

Città metropolitana di Bologna – C.F. 03428581205

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna PEC:

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Sito istituzionale: www.cittametropolitana.bo.it

Publicato sul profilo del Committente in data 01/03/2023

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE	2
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER) / DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI / IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 DOCUMENTI DI GARA	9
2.2 CHIARIMENTI	10
2.3 COMUNICAZIONI.....	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
4. DURATA DELLE CONVENZIONI; OPZIONI; DURATA DEI CONTRATTI ATTUATIVI (OF E OAF).....	13
4.1 DURATA, OPZIONI E DURATA DEI CONTRATTI ATTUATIVI (OF E OAF).....	13
4.2 REVISIONE DEI PREZZI	14
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6. REQUISITI GENERALI	16
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	17
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	18
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	20
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI.....	21
DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	22
8. AVVALIMENTO	23
9. SUBAPPALTO	24
10. GARANZIA PROVVISORIA	25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	29
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	30
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	31
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	33
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	34
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	37

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 67.....	38
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	38
14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	39
14.6 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.....	40
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	41
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	42
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	43
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO.....	44
17.3 CRITERI RELATIVI ALL'OFFERTA ECONOMICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	51
ECONOMICO	51
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI	56
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	57
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	58
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	58
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	60
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTA NELLA BUSTA A.....	61
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLE CONVENZIONI.....	61
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	65
25.1 CLAUSOLA SOCIALE.....	65
25.2 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	65
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	67
27. ACCESSO AGLI ATTI	67
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	67
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	67
30. DURATA DEL PROCEDIMENTO	68

ALLEGATI:

- All. 1) Modello istanza di partecipazione
- All. 2) Dichiarazione integrativa al DGUE
- All. 3) Patto di integrità
- All. 4) Modello offerta tecnica
- All. 5) Modello offerta economica

PREMESSE

La Città metropolitana di Bologna è **Soggetto Aggregatore** (d'ora innanzi **SA**) ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22/9/2021, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, c. 499, L. 208/2015 e 9, c. 2, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna, quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione Emilia-Romagna, nonché loro associazioni o consorzi, Società a totale partecipazione pubblica, ASP, Camere di Commercio ed Enti pubblici non economici.

Nella programmazione presentata al MEF l'Ente scrivente ha proposto, quale iniziativa da attivare nel 2023, la procedura di gara a livello aggregato per l'affidamento di alcuni dei servizi rientranti nella categoria 19 della Manutenzione immobili rivolta agli EE.LL. e agli enti aventi sede nella Regione, prevedendo l'attivazione delle convenzioni per la seconda metà del 2023, pertanto, con determina a contrarre n. 336/2023 - PG 10344/2023 ha disposto di attivare la procedura in oggetto. Ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. 50/2016 c.d. Codice dei Contratti Pubblici (d'ora in poi Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

L'appalto in oggetto, per le caratteristiche delle prestazioni richieste si configura come appalto misto di servizi e lavori. Si qualifica tuttavia come appalto di servizi secondo il criterio della prevalenza, in linea con le disposizioni normative nazionali e unionali (art. 28 D.lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto la percentuale dei lavori risulta accessoria.

L'appalto si qualifica quale **appalto verde** ai fini del monitoraggio di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso gli immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo agli Enti Contraenti del territorio della Regione Emilia-Romagna che aderiranno alla Convenzione [codice NUTS ITH5]

LOTTO 1 CIG: 9674779831
LOTTO 2 CIG: 967479121A
LOTTO 3 CIG: 9674796639

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Codice, l'ing. Lisa Prandstraller, funzionario dell'U.O. Segreteria Generale e Appalti della Città metropolitana di Bologna, ferma restando la competenza dei singoli Enti Contraenti di nominare il proprio Responsabile del procedimento e il proprio Direttore dell'esecuzione contrattuale per ogni singolo contratto/ordinativo di fornitura, anche aggiuntivo, stipulato sulla base dello schema unico di convenzione approvato con la citata determina a contrattare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 101 del Codice.

Il Disciplinare di gara è conforme alle previsioni del Bando Tipo Anac n. 1/2021 di cui alla Del. Anac n. 773 del 24/11/2021 come da ultimo modificato con Del. n. 332 del 20/07/2022.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuali e guide" di Intercenter, presente al link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25031URP0404/T/Bandi-digara> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet restano a esclusivo carico dell'operatore economico. SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER) / DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero, in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati, possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI / IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. bando GUUE;
2. disciplinare di gara e relativi n. 5 allegati;
3. capitolato tecnico prestazionale e relativi n. 2 allegati (All. 1 - Elenco prezzi, All. 2 - Duvri standard e suoi allegati);
4. schema unico di convenzione;
5. relazione illustrativa.

Il documento di valutazione dei rischi - All. 2 al capitolato – contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alle tipologie di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, c. 3-ter, D.lgs. n. 81/2008.

Sulla base dei rischi standard da interferenze individuali, si ritiene che l'adozione delle misure di prevenzione del rischio comporti oneri per la sicurezza come indicati al successivo paragrafo 3. Tali documenti saranno integrati dall'Ente Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendoli ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando eventuali oneri aggiuntivi. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all'Ordinativo di Fornitura prima dell'inizio dell'attività.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altrienti>, su SATER, nonché sul profilo del committente

<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/Inpubblica> zione mediante link alla piattaforma SATER e sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/Inpubblica>
[icazione.](#)

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite SATER (secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'uso della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>) da inoltrare **entro le ore 12,00 del giorno 29/03/2023**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata, né oltre il suddetto termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altrienti> da cui si accede alla presente procedura, nonché sul profilo del committente mediante link alla piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "2.2 Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'uso della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'uso della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione

del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 20 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è la stipula di Convenzioni per il servizio di manutenzione e pulizia delle aree verdi situate presso immobili o aree, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, suddivisa in tre lotti funzionali (territoriali).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 la presente procedura è stata suddivisa in 3 lotti territoriali, al fine di incentivare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione.

L'appalto è suddiviso, pertanto, nei seguenti lotti e per i gli importi sottoindicati in Euro, al netto di IVA:

N. lotto	Descrizione dei lotti territoriali del servizio di Manutenzione e pulizia aree verdi presso gli immobili o nelle aree	Importo lotto, comprensivo di costi della manodopera	Importo oneri per la sicurezza	CIG
----------	---	--	--------------------------------	-----

1	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Bologna, Ferrara e Modena	11.000.000,00	110.000,00	9674779831
	Rinnovo	5.500.000,00	55.000,00	
2	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	3.000.000,00	30.000,00	967479121A
	Rinnovo	1.500.000,00	15.000,00	
3	Amministrazioni/Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.	3.200.000,00	32.000,00	9674796639
	Rinnovo	1.600.000,00	16.000,00	

TOTALI			
Importo a base d'asta, senza rinnovo	€ 17.200.000,00	€ 172.000,00	€ 17.372.000,00
Valore stimato compreso il rinnovo	€ 25.800.000,00	€ 258.000,00	€ 26.058.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Lotti	Importo lotto (€) al netto di IVA
Servizio di Manutenzione e Pulizia delle Aree Verdi	77310000-6	P	1 province di Bologna, Ferrara e Modena	11.000.000,00
			2 province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini	3.000.000,00
			3 province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	3.200.000,00
Importo totale				17.200.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				172.000,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				17.372.000,00

Rinnovo per la metà dell'importo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari al 48% del valore del servizio.

L'affidamento del suddetto servizio viene effettuato dalla Città metropolitana, in qualità di Soggetto

Aggregatore ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, in favore di tutti gli Enti di cui all'oggetto del presente disciplinare.

L'importo a base di gara, per la somma dei tre lotti, per la durata dei 24 mesi previsti, è pari ad € 17.200.000,00 comprensivo dei costi della manodopera, ma al netto sia degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze (stimati in complessivi € 172.00.000 e suddivisi per i tre lotti come da tabella che precede), non soggetti a ribasso, sia dell'IVA.

Si precisa che il valore sopra indicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno degli Enti che aderiranno alle convenzioni nel loro arco di durata.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per gli Enti né per il soggetto Aggregatore. Si tratta di importi meramente presuntivi che non attribuiscono all'Aggiudicatario il diritto ad alcun corrispettivo minimo né ad alcuna indennità, restando conseguentemente a suo carico il rischio per la stipulazione o meno dei contratti con gli Enti contraenti.

Di conseguenza, con riferimento agli importi stimati posti a base di gara per ciascun lotto, si precisa che si tratta di una stima del fabbisogno del suddetto servizio per l'intera durata delle Convenzioni effettuata al meglio delle conoscenze attuali della Città metropolitana di Bologna in qualità di Soggetto Aggregatore, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999.

Ciascun concorrente può presentare offerta per ciascun lotto territoriale.

Uno stesso concorrente può risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

4. DURATA DELLE CONVENZIONI; OPZIONI; DURATA DEI CONTRATTI ATTUATIVI (OF E OAF).

4.1 DURATA, OPZIONI E DURATA DEI CONTRATTI ATTUATIVI (OF E OAF)

La durata delle Convenzioni, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio delle opzioni che seguono:

- a) Qualora alla scadenza di cui sopra, ovvero qualora prima dello spirare del citato periodo di 24 mesi il massimale relativo a ciascuna convenzione si esaurisca integralmente o in una percentuale pari almeno circa all'85% del massimale originario ovvero pervengano, da parte di uno o più Enti legittimati, una o più richieste preliminari di fornitura di importo complessivo stimato pari o superiore al massimale residuo, il Soggetto Aggregatore, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa ex lege attribuita, ha la facoltà di rinnovare le convenzioni per un periodo

massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo pari al massimo alla metà di quello originario, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A. agli stessi prezzi, patti e condizioni;

- b) Qualora allo spirare del termine di 24 mesi il massimale di una, di due o di tutte le convenzioni non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogarne la durata fino all'esaurimento del massimale medesimo e, comunque, per un periodo al massimo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- c) Qualora il massimale residuo sia pari a circa il 5%, essendo stato il 95% circa già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi ordinativi di fornitura, il SA ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla/e Convenzione/i.

La durata dei singoli OF è pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della loro sottoscrizione e/o dalla data di presa in consegna e di avvio del servizio, se diversa, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, ovvero contratti modificativi/integrativi dell'OF: il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

I singoli Enti Contraenti potranno aderire per importi contrattuali complessivi non inferiori a € 10.000,00 (diecimila), al netto dell'IVA, fatta salva la facoltà del Fornitore di accettare ordinativi per importi inferiori in relazione alla capienza del massimale.

Ai fini dell'art. 35, c. 4, del D.lgs. 50/2016 il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, è pari a € 26.058.000,00.

Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), c), d), e), 2 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

4.2 REVISIONE DEI PREZZI

Per l'applicazione della revisione prezzi si veda l'art. 25.7 "REVISIONE PREZZI UNITARI" del capitolato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune

può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità di cui all'allegato 3 al presente disciplinare e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 17, della L. 190/2012 e 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti saranno acquisiti, ove possibile mediante il FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022. Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità, per la partecipazione a qualunque lotto oggetto di gara:

7.1.1) iscrizione, per attività coerenti con il servizio posto a gara, nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.1.2) *(per le Cooperative e relativi consorzi)* Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta attestazione equivalente del paese di provenienza nel caso di organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'Unione Europea.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

7.2.1) Fatturato globale medio annuo riferito agli **esercizi finanziari 2020, 2021, 2022** almeno pari al 20% dell'importo a base di gara per il lotto di partecipazione.

Tale requisito è richiesto poiché il Soggetto aggregatore ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell'appalto, sia un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione delle prestazioni in oggetto, per avere la garanzia che lo stesso abbia maturato in anni recenti sufficienti esperienze e capacità organizzative e sia dotato di struttura aziendale adeguata per gestire il servizio oggetto dell'appalto e per rispondere alle aspettative degli Enti Contraenti.

Il concorrente che partecipa per più lotti deve possedere e dimostrare il requisito di fatturato globale per un valore almeno pari al 20% della sommatoria degli importi a base di gara dei lotti di interesse. Laddove tale requisito non fosse posseduto per tutti i lotti di partecipazione, la Stazione Appaltante ammetterà il concorrente soltanto nel/i lotto/i per il/i quale/i possiede il requisito prescritto, partendo da quello d'importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine decrescente di importo.

La comprova del requisito in capo in capo all'aggiudicatario proposto è acquisita, ove possibile, attraverso il FVOE, altrimenti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, mediante la presentazione uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui al punto. 7.2.1 devono essere rapportati al periodo

di attività. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7.2.2) Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, **riferito agli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022** non inferiore al 10% dell'importo a base di gara per il lotto territoriale di partecipazione.

Il settore di attività oggetto dell'appalto è da intendersi quello dei servizi per la manutenzione degli spazi verdi, svolti in favore di Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti pubblici o privati.

Tale requisito è richiesto per ammettere imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento poiché la stazione appaltante ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell'appalto, sia un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione delle prestazioni.

Il concorrente che partecipa per più lotti deve possedere e dimostrare il requisito di fatturato specifico per un valore almeno pari al 10% della sommatoria degli importi a base di gara dei lotti di interesse. Laddove tale requisito non fosse posseduto per tutti i lotti di partecipazione, la Stazione Appaltante ammetterà il concorrente soltanto nel/i lotto/i per il/i quale/i possiede il requisito prescritto, partendo da quello d'importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine decrescente di importo.

La comprova del requisito in capo in capo all'aggiudicatario proposto è acquisita, ove possibile, attraverso il FVOE, altrimenti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, mediante la presentazione uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove l'informazione sul fatturato di cui al precedente punto 7.2.2 non sia disponibile, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al relativo periodo, fermo restando il requisito di fatturato specifico medio annuo.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione a comprova, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1) Esecuzione con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare, di almeno tre servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, di importo complessivo minimo pari al 7% dell'importo a base di gara del lotto per cui si concorre

7.3.1 bis) di cui almeno uno di importo complessivo minimo pari al 5% dell'importo a base di gara del lotto per cui concorre

Si specifica che, qualora un concorrente partecipasse per più lotti, dovrà possedere e dimostrare il predetto requisito con riferimento alla sommatoria degli importi a base di gara di tutti i lotti di interesse. Laddove tale requisito non fosse posseduto per tutti i lotti di partecipazione, la Stazione Appaltante procederà ad ammettere il concorrente soltanto nei lotti per i quali possiede il requisito prescritto, partendo dal lotto di gara d'importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine decrescente di importo.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.3.2) Possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria **OS 24**, secondo la classe indicata nella tabella seguente in base ai lotti di partecipazione:

Lotti di partecipazione	OS 24
Lotto 1	II
Lotto 2	I
Lotto 3	I
Somma di tutti i lotti	III
Lotto 1 + altro lotto	III
Lotti 2 + 3	I

La comprova avviene tramite verifica d'ufficio da parte del SA attraverso il FVOE.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo **7.1.1** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo **7.1.2** deve essere parimenti posseduto secondo la casistica sopra indicata, qualora gli operatori in questione siano imprese cooperative o consorzi di imprese cooperative.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al paragrafo **7.2.1** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al paragrafo **7.2.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto **7.3.1** deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il requisito del servizio di punta di cui al precedente punto **7.3.1 bis** deve essere posseduto per intero da almeno un'impresa del raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio, GEIE o contratto di rete.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all'attestazione SOA di cui al precedente punto **7.3.2** può essere suddiviso tra le imprese riunite secondo le modalità di cui all'articolo 92 D.P.R. n.207/2010, fatta salva la disapplicazione del primo periodo del comma 1 nella parte in cui prevede una misura minima del 40 per cento dei requisiti per la mandataria o capogruppo, in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, che ha censurato il terzo periodo dell'articolo 83, comma 8, del Codice.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo **7.1.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo **7.1.2** - iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, nonché, se cooperative sociale, al relativo Albo regionale - deve essere parimenti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di imprese cooperative o di consorzi di imprese cooperative.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale di cui, rispettivamente, ai paragrafi **7.2** e **7.3** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti **7.2 e 7.3** anche mediante ricorso all'avvalimento.

Tuttavia, il ricorso all'avvalimento per il precedente punto **7.3.2** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità di cui al punto **7.1**.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo **7** nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In ragione della natura e complessità delle prestazioni caratterizzanti l'intero servizio, non possono costituire oggetto di subappalto e devono, pertanto, essere eseguite a cura dell'aggiudicatario le seguenti attività:

- a) rapporti con il Soggetto aggregatore e gli Enti contraenti, questi ultimi dalla Richiesta preliminare di fornitura alla scadenza degli OF e OAF, ivi comprese firma e consegna del Rapporto periodico;
- b) organizzazione tecnica, programmazione, attività preventive e di coordinamento, controllo sull'esecuzione delle singole attività manutentive, di monitoraggio e di verifica previste dal capitolato e da offerta tecnica;
- c) coordinamento e vigilanza relativamente alla sicurezza ed all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio;
- d) monitoraggio e verifica sulla costituzione delle squadre operative dotate delle necessarie abilitazioni ed esperienza/formazione/professionalità nelle specifiche attività sul verde, i parchi gioco e ciascun ambito specifico, nel rispetto delle vigenti normative anche con riferimento alla sicurezza;
- e) organizzazione tecnica e coordinamento delle attività autorizzatorie nel rispetto delle normative vigenti;
- f) organizzazione e coordinamento della costituzione e gestione del Censimento;
- g) organizzazione e coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività pertinenti ai CAM: potature, mulching, compostaggio, riduzione dei consumi degli impianti di irrigazione, incidenza dei trasporti, mezzi e attrezzature, verifiche sui materiali e trattamenti, educazione ambientale, trattamento dei materiali organici residuali, olii lubrificanti e quant'altro pertinente a CAM Verde e CAM arredo urbano;
- h) organizzazione e coordinamento delle attività rispetto ai trasporti ed al corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del contratto, nel rispetto delle norme di legge.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto, a pena di esclusione, è corredata:

1. da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto per cui si partecipa o sulla somma degli importi in caso di partecipazione a entrambi i lotti. Gli importi della garanzia provvisoria sono così determinati per ciascun lotto:

Lotto 1 € 220.000,00

Lotto 2 € 60.000,00

Lotto 3 € 64.000,00

salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7, del Codice.

2. dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva ex art. 93, c. 8, del Codice. Tale impegno non è richiesto alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Fermo restando che, in caso di partecipazione a più lotti, sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 231/2007, con versamento effettuato tramite PagoPa, accedendo al seguente link <https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/PagoPA> e selezionando l'opzione pagamenti **senza avviso PagoPA**, inserendo come causale l'oggetto della gara e il CIG, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, intestati a Tesoreria della Città metropolitana di Bologna o versati sul conto di Tesoreria dell'Ente acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di BOLOGNA VIA RIZZOLI, 5 - IT46 A030 6902 4771 0000 0046 048 BIC: BCITITMM - **Codice Ente: 1040025.**

Istruzioni per il Cassiere:

HU00 (ambiente emulazione)

MENU': CADC

Ente 1040025.

TIPO DEPOSITO:PRO

INTESTAZIONE.....(indicare chi effettua il versamento)

CAUSALE: valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve.

TIPO CAUZIONE: C

CODICE BOLLO: 025 (esente)

IMPORTO

invio di verifica dati

CONFERMA: SI'

In ogni caso deve essere comunque allegata la dichiarazione avente ad oggetto l'impegno di un fideiussore a rilasciare apposita garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
 - d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
 - c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi, secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7, del Codice, riassunti nella tabella sotto riportata.

a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%.	50,00%
a.2) La suddetta riduzione si applica, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009	Da sola -30% cumulabile con lett. a.1) -50%-30%
b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1)	Da sola – 20% Cumulo con lett. a.1) - 50%-20%
c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.	Da sola -20% cumulabile con lett. a.1 e a.2) – 50% - 20%
d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	Da sola -15% cumulabile con lett. a.1), a.2), b.1), b.2),
e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.	30% non cumulabile

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti allegando sulla piattaforma SATER copia dei relativi certificati.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it//delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>. I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	9674779831	€ 200,00
2	967479121A	€ 140,00
3	9674796639	€ 140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, c. 67, della L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata esclusivamente su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L' "OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare)
- C – Offerta economica (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare)

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 15,00 del giorno 6 aprile 2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, nonché l'istanza di partecipazione, il DGUE e relativa dichiarazione integrativa del concorrente e dell'eventuale ausiliario, il patto d'integrità, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente/ausiliario o suo procuratore ovvero, in caso di partecipazione plurisoggettiva, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14.1. **Vista la sottoscrizione digitale, NON è necessario allegare ai documenti anche il documento di identità del firmatario.**

L'istanza di partecipazione e la dichiarazione integrativa al DGUE devono essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante (allegati 1 e 2 al presente disciplinare) e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura, nonché caricati su SATER, unitamente al patto di integrità (allegato 3) al presente disciplinare. Il DGUE, invece, deve essere compilato direttamente sulla piattaforma SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e 22 e 23 del D.Lgs. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sul SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, la seguente documentazione:

1. istanza di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE compilato direttamente su SATER;
3. dichiarazione integrativa al DGUE;
4. patto d'integrità;
5. comprova pagamento del bollo;
6. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
7. PASSOE;
8. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
9. documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.4;
10. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L'istanza di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e **deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente oppure da un suo procuratore. Non è necessario allegare copia del documento di identità del firmatario.**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, deve parimenti indicare il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile al link <https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1935010010100/M/2477110010100/T/Codice-di-comportamento-della-Citta-metropolitana-di-Bologna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, per quanto compatibile, pena la risoluzione del contratto;
- si impegna a conformarsi al patto di integrità adottato dalla stazione appaltante, tramite sottoscrizione con firma digitale e successiva allegazione alla documentazione amministrativa del patto allegato 3 al presente disciplinare; la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i requisiti per l'esecuzione del contratto di cui al successivo paragrafo 25.2;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata al paragrafo 25.1 del disciplinare;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **aggregazioni di retisti**:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'istanza di partecipazione (allegato 1 al presente disciplinare) nell'apposito campo, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione a più lotti, è sufficiente un'unica istanza di partecipazione bollata, con espressa indicazione di tutti i lotti per cui si intende partecipare.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, per ciascun lotto, il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, **utilizzando il modello presente su SATER**. Compila altresì le dichiarazioni integrative tassativamente utilizzando il modello (allegato 2) reso disponibile dalla stazione appaltante su SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE e le dichiarazioni integrative dovranno essere scaricati, compilati, firmati digitalmente e allegati all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017 che sostituisce il Comunicato del 26/10/2016, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 67

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE e la relativa dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria;

- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.6 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica, costituiscano segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del Codice, ai sensi del quale il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. A tal proposito si precisa che i segreti tecnici industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente comprovati come sussistenti; il concorrente deve, quindi, allegare su SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "**Segreti tecnici e commerciali**" contenente le parti dell'offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea motivazione, anche supportata da documentazione, che argomenti in modo approfondito e congruo

le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, fornendo un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali deve essere dichiarata e comprovata all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione e la relativa dichiarazione deve essere inserita nella busta dell'offerta tecnica.

La sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali deve, altresì, essere dichiarata e anche documentata con le stesse modalità pure in fase di eventuale verifica di anomalia di cui al successivo paragrafo 21.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, per ciascun lotto, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide> :
- l'offerta tecnica redatta compilando il modello (allegato 4 al presente disciplinare) corredato dalle relazioni indicate nello stesso, nonché, ricorrendone i presupposti, della dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" di cui al precedente paragrafo 14.6.

L'offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico. Le predette relazioni hanno formato e dimensioni definite; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, la relazione sarà considerata valida e leggibile fino al limite di dimensione indicato e qualunque cosa dichiarata fuori dal limite dimensionale non verrà letta e considerata. Il termine "cartella" deve essere inteso in modo tecnico come corrispondente a una facciata di dimensioni A4: l'eventuale copertina e indice non sono da considerarsi all'interno del numero massimo di cartelle consentite. Nella redazione delle relazioni descrittive per l'offerta tecnica non sono ammessi allegati: ove prodotti non saranno valutati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e nel presente disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Trattandosi di sottoscrizione digitale, NON è necessario allegare copia del documento di identità del firmatario.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di cui al precedente paragrafo 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

La busta "Offerta economica" contenente l'offerta economica, per ciascun lotto di interesse, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, a pena di esclusione, deve essere predisposta secondo il modello allegato 5 al presente disciplinare, e caricata a sistema su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Le percentuali devono essere indicate sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevale quella indicata in lettere.

Si specifica che al momento della compilazione dell'offerta, il sistema informatico richiede necessariamente - nella sezione obbligatoria caricamento lotti - l'inserimento di un valore nella cella "% DI SCONTO OFFERTA (2 Dec.)". PER OGNI LOTTO TERRITORIALE A CUI L'OPERATORE ECONOMICO INTENDE PARTECIPARE È NECESSARIO INSERIRE NEL CAMPO SOPRA CITATO IL VALORE - UGUALE PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI - CONVENZIONALMENTE STABILITO IN "1", con la precisazione che detto valore, o qualsiasi altro valore ivi inserito, NON VERRÀ considerato ai fini della valutazione dell'offerta economica. L'offerta economica che verrà valutata È ESCLUSIVAMENTE quella articolata sulle voci riportate nel citato modello allegato 5 al presente disciplinare di gara.

Il sistema è impostato per prendere in considerazione fino a due cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun lotto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 6, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base di criteri di valutazione elencati nella tabella che segue per i quali, nella seconda colonna, la lettera T “tabellare” vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; la lettera Q “quantitativi” indica i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica, mentre la lettera D “discrezionali” sottintende elementi di natura qualitativa che verranno valutati dalla Commissione nell'esercizio della discrezionalità che le compete, con riferimento ai sottocriteri oggettivi di seguito individuati.

Viene indicata l’incidenza di criteri e sottocriteri nella seguente tabella “a”:

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D MAX	Q MAX	T MAX
1	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	51	1.1 Struttura organizzativa per la gestione della convenzione	4		
			1.2 Organizzazione operativa delle attività da capitolato sul verde relativo alle aree ed agli alberi (esclusi gli ambiti specifici oggetto dei successivi subcriteri)	15		
			1.3 Organizzazione operativa delle attività da capitolato di monitoraggio e valutazione del rischio crollo parziale o totale sulle alberature	5		
			1.4 Organizzazione operativa delle attività da capitolato sugli impianti di irrigazione: strategie e metodi per la riduzione del consumo di acqua	5		
			1.5 Organizzazione operativa delle attività da capitolato sui parchi gioco per bambini: personale operativo, numero e costituzione delle squadre, metodologie e frequenze, attrezzature e mezzi assegnati	5		
			1.6 Organizzazione operativa del Piano neve: reperibilità neve, monitoraggio meteo, personale operativo, numero e costituzione delle squadre, metodologie, attrezzature e mezzi assegnati	5		

			1.7 Impatto ambientale di mezzi, macchine ed attrezzature: modalità organizzative per la riduzione dell'incidenza dei trasporti, parco macchine e mezzi a bassa emissione, percentuale di attrezzature con ridotte emissioni inquinanti e/o ridotti consumi energetici	5		
			1.8 Organizzazione operativa della reperibilità e gestione dell'emergenza di cui all'art. 20.2.3 del capitolato: reperibilità, personale operativo, numero e costituzione delle squadre, metodologie, attrezzature e mezzi assegnati	5		
			1.9 Altri fattori pertinenti che l'offerente ritiene di porre all'attenzione della Commissione e meritevoli di valutazione	2		
2	CENSIMENTO	10	3.1 Costituzione del censimento	4		
			3.2 Gestione del censimento	4		
			3.3 Altri fattori pertinenti che l'offerente ritiene di porre all'attenzione della Commissione e meritevoli di valutazione	2		
3	INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO	12	1.1 Inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio		12	
4	EDUCAZIONE AMBIENTALE	2		2		
TOTALE MERITO TECNICO		75				

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO

La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante l'assegnazione di coefficienti per i criteri qualitativi e quantitativi e punteggi per i criteri tabellari, con le metodologie di seguito esposte.

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concorrente dovrà redigere una Relazione descrittiva per ciascun lotto territoriale cui intende partecipare, denominata Relazione "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO", tenendo conto delle attività e degli obblighi di cui alle normative vigenti, al capitolato e alla documentazione di gara.

Detta Relazione dovrà essere articolata a scelta del concorrente, ma dovrà al minimo contenere informazioni, **definite singolarmente per ciascun lotto territoriale di partecipazione**, relative ai sottocriteri come sotto esplicitato e dovrà essere composta da un massimo di n. 10 cartelle (formato A4 scrittura in carattere di dimensione non inferiore a 10).

La Commissione giudicatrice valuterà l'offerta relativa all'organizzazione del servizio in funzione dei seguenti sottocriteri, che costituiscono anche i capitoli in cui dovrà essere obbligatoriamente suddivisa la relazione. Ciascun capitolo della relazione, denominato come il relativo sottocriterio, avrà valutazione a sé stante, per cui i contenuti riferibili ad altri sottocriteri non saranno tenuti in considerazione. Nel caso in cui la relazione non sia articolata come prescritto, la Commissione potrà attribuire al criterio punteggio 0.

La Commissione valuterà comunque anche la coerenza complessiva dell'offerta e la chiarezza della declinazione dell'offerta ritagliata sul singolo lotto.

Sottocriteri (e corrispondenti Capitoli della relazione):

- Sub/Capitolo 1: “Struttura organizzativa per la gestione della convenzione”: struttura di coordinamento dell'attività del servizio, ruoli, gestione dei rapporti con il Soggetto aggregatore e l'Ente contraente, modalità organizzative rispetto ai sopralluoghi, al PDS, in esecuzione;
- Sub/Capitolo 2: “Organizzazione operativa delle attività da capitolato sul verde relativo alle aree ed agli alberi” (esclusi gli ambiti specifici oggetto di offerta nei successivi sub/capitoli):
 - a. Personale operativo: organico destinato al lotto territoriale oggetto della relazione con esplicitazione delle abilitazioni/qualificazioni/formazione/anzianità per ciascuna attività, numero e composizione delle squadre a garanzia della professionalità in esecuzione (oltre che per le abilitazioni necessarie a norma di legge anche per ambiti non oggetto di specifiche abilitazioni: potature, messa a dimora, trattamenti biologici, comunque attività oggetto di formazione/esperienza specifica nello specifico ambito) e sicurezza
 - b. Metodologie, mezzi e attrezzature in dotazione alle squadre.

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 3: “Organizzazione operativa delle attività da capitolato di monitoraggio e valutazione del rischio crollo parziale o totale sulle alberature”: personale specializzato, costituzione delle squadre, metodologie, attrezzature e mezzi assegnati.

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 4: “Organizzazione operativa delle attività da capitolato sugli impianti di irrigazione: strategie e metodi per la riduzione del consumo di acqua”: strategie e metodi per la riduzione del consumo di acqua.

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 5: “Organizzazione operativa delle attività da capitolato sui parchi gioco per bambini”: personale operativo con esplicitazione delle abilitazioni/qualificazioni/formazione/anzianità, numero e costituzione delle squadre, metodologie e frequenze, attrezzature e mezzi assegnati

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 6: “Organizzazione operativa Piano neve”: reperibilità neve, monitoraggio meteo, personale operativo con esplicitazione delle abilitazioni/qualificazioni/formazione/anzianità, numero e costituzione delle squadre, metodologie, attrezzature e mezzi assegnati.

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 7: “Impatto ambientale di mezzi, macchine ed attrezzature”: modalità organizzative per la riduzione dell’incidenza dei trasporti, parco macchine e mezzi a bassa emissione, percentuale di attrezzature con ridotte emissioni inquinanti e/o ridotti consumi energetici.

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 8: “Organizzazione operativa della reperibilità e gestione dell’emergenza di cui all’art. 20.2.3 del capitolato”: reperibilità, personale operativo con esplicitazione delle abilitazioni/qualificazioni/formazione/anzianità, numero e costituzione delle squadre, metodologie, attrezzature e mezzi assegnati.

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 9: “Altri fattori pertinenti che l’offerente ritiene di porre all’attenzione della Commissione” e meritevoli di valutazione, **sempre da riferirsi al singolo lotto.**

Per la iesima offerta e relativamente al jesimo sottocriterio, ogni commissario attribuirà per ciascun concorrente un coefficiente da 0 a 1 come segue:

Molto buono	Offerta molto consistente, molto pertinente e approfondita	1
Buono	Offerta consistente, pertinente, abbastanza approfondita	0,85

Discreto	Offerta abbastanza consistente, discretamente pertinente/approfondita e/o qualche elemento di dubbia coerenza/chiarzza	0,7
Modesto	Offerta modestamente consistente e pertinente/approfondita e/o alcuni elementi di dubbia coerenza/chiarzza	0,50
Quasi sufficiente	Offerta poco consistente, poco pertinente/approfondita e/o presenza di elementi di dubbia coerenza/chiarzza	0,2
Scarso	Offerta con scarsa consistenza, scarsi pertinenza/approfondimento e/o presenza di elementi non coerenti/chiarzi	0

Per la *i*-esima offerta e relativamente al *j*-esimo sottocriterio del criterio 1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, i valori attribuiti dai commissari verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con arrotondamento al secondo decimale, ottenendo così il coefficiente attribuito dalla Commissione alla *i*-esima offerta per il *j*-esimo sottocriterio (c_{1ij}), che viene poi moltiplicato, sempre relativamente al *j*-esimo sottocriterio, per il punteggio presente in tabella "a" colonna "D1MAX *j*", ottenendo il punteggio:

$$TO_{ij} = c_{1ij} \times (D1MAX_j)$$

Il punteggio TO_{ij} è arrotondato al secondo decimale.

Per il concorrente *i*-esimo, dalla somma di tali punteggi TO_{ij} relativi a ciascun sottocriterio si ottiene il punteggio TO_i , attribuito dalla Commissione ad ogni concorrente, relativamente al criterio 1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, come segue:

$$TO_i = \sum_{j=1}^9 TO_{ij}$$

Il Coefficiente TO_i è arrotondato al secondo decimale.

2) CENSIMENTO

Il Concorrente dovrà redigere una Relazione descrittiva per ciascun lotto territoriale cui intende partecipare, denominata Relazione "CENSIMENTO", tenendo conto delle attività e degli obblighi di cui alle normative vigenti, al capitolato e alla documentazione di gara.

Detta Relazione dovrà essere articolata a scelta del concorrente, ma dovrà al minimo contenere informazioni, **definite singolarmente per ciascun lotto territoriale di partecipazione**, relative ai

sottocriteri come sotto esplicitato e dovrà essere composta da un massimo di n. 3 cartelle (formato A4 scrittura in carattere di dimensione non inferiore a 10).

La Commissione giudicatrice valuterà l'offerta relativa al censimento in funzione dei seguenti sottocriteri, che costituiscono anche i capitoli in cui dovrà essere obbligatoriamente suddivisa la relazione. Ciascun capitolo della relazione, denominato come il relativo sottocriterio, avrà valutazione a sé stante, per cui i contenuti riferibili ad altri sottocriteri non saranno tenuti in considerazione. Nel caso in cui la relazione non sia articolata come prescritto, la Commissione potrà attribuire al criterio punteggio 0.

La Commissione valuterà comunque anche la coerenza complessiva dell'offerta e la chiarezza della declinazione dell'offerta ritagliata sul singolo lotto.

Sottocriteri (e corrispondenti Capitoli della relazione):

- Sub/Capitolo 1: “Costituzione del censimento”: personale, mezzi attrezzature dedicate all'attività di rilievo, attività di restituzione dei dati anche grafici mediante database geotopografico, accesso ai dati da parte dell'Ente contraente, tempistiche, modalità.

NB: Nel caso di personale, mezzi, ecc. offerti in condivisione per più lotti, deve essere indicata la percentuale di impiego per il singolo lotto.

- Sub/Capitolo 2: “Gestione del censimento”: attività di restituzione dei dati, accesso ai dati da parte dell'Ente contraente, tempistiche, modalità.
- Sub/Capitolo 3: “Altri fattori pertinenti che l'offerente ritiene di porre all'attenzione della Commissione” e meritevoli di valutazione.

Per la iesima offerta e relativamente al iesimo sottocriterio, ogni commissario attribuirà per ciascun concorrente un coefficiente da 0 a 1 come segue:

Molto buono	Offerta molto consistente, molto pertinente e approfondita	1
Buono	Offerta consistente, pertinente, abbastanza approfondita	0,85
Discreto	Offerta abbastanza consistente, discretamente pertinente/approfondita e/o qualche elemento di dubbia coerenza/chiarzza	0,7
Modesto	Offerta modestamente consistente e pertinente/approfondita e/o alcuni elementi di dubbia coerenza/chiarzza	0,50

Quasi sufficiente	Offerta poco consistente, poco pertinente/approfondita e/o presenza di elementi di dubbia coerenza/chiarzza	0,2
Scarso	Offerta con scarsa consistenza, scarsi pertinenza/approfondimento e/o presenza di elementi non coerenti/chiarzi	0

Per la *i*-esima offerta e relativamente al *j*-esimo sottocriterio del criterio 2 - CENSIMENTO, i valori attribuiti dai commissari verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con arrotondamento al secondo decimale, ottenendo così il coefficiente attribuito dalla Commissione alla *i*-esima offerta per il *j*-esimo sottocriterio (c_{2ij}), che viene poi moltiplicato, sempre relativamente al *j*-esimo sottocriterio, per il punteggio presente in tabella "a" colonna "D2MAXj", ottenendo il punteggio:

$$TC_{ij} = c_{2ij} \times (D2MAX_j)$$

Il punteggio TC_{ij} è arrotondato al secondo decimale.

Per il concorrente *i*-esimo, dalla somma di tali punteggi TC_{ij} relativi a ciascun sottocriterio si ottiene il punteggio TC_i , attribuito dalla Commissione ad ogni concorrente, relativamente al criterio 2 - CENSIMENTO, come segue:

$$TC_i = \sum_{j=1}^3 TC_{ij}$$

Il Coefficiente TC_i è arrotondato al secondo decimale.

3) INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

Il concorrente può presentare un progetto di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381: dovrà, in tal caso, redigere una Relazione descrittiva, denominata Relazione "INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO", articolata a sua scelta, che dovrà al minimo contenere informazioni relative alle prestazioni in oggetto, cui intende adibire persone in condizione di svantaggio e l'impegno da esse prestato e dovrà essere composta da un massimo di n. 3 cartelle (formato A4 scrittura in carattere di dimensione non inferiore a 10).

La Commissione giudicatrice valuterà la Relazione e, se i contenuti saranno coerenti con quanto sopra, prenderà in considerazione il successivo valore percentuale (%). In caso di relazione assente o non soddisfacente, la Commissione non terrà in alcun conto la percentuale offerta, attribuendo punteggio pari a zero (0).

Il concorrente dovrà, altresì, indicare nella scheda dell'offerta tecnica (allegato 4 al presente disciplinare) la percentuale di copertura delle attività lavorative svolte da persone in condizione di

svantaggio rispetto alla quantità complessiva di ore previste per l'esecuzione del Servizio. La % offerta da ogni concorrente verrà, quindi, valutata mediante attribuzione di punteggio tabellare come di seguito:

%	Tii
di copertura delle attività lavorative svolte da persone in condizione di svantaggio rispetto alla quantità complessiva di ore previste per l'esecuzione del Servizio	punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione (INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO)
0	0
0,1 -5	1
5,1 – 10	3
10,1- 20	6
20,1 – 25	12

Il predetto valore percentuale deve essere espresso mediante numero con una cifra decimale compreso tra 0 (ossia nessuna copertura con personale svantaggiato) e 25 (ossia copertura con personale svantaggiato pari al 25% delle ore complessive). Qualora venisse indicato un valore superiore a 25, il medesimo sarà considerato pari a 25.

N.B. I soggetti svantaggiati dovranno essere selezionati tra coloro che risultino aver effettuato, con successo, specifici programmi di accompagnamento al lavoro, realizzati dai servizi socio sanitari della Aziende Unità Sanitarie Locali: diversamente, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

4) EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il concorrente può impegnarsi, mediante spunta del riquadro relativo nel modello offerta tecnica, allegato 4 al presente disciplinare, a prevedere ed eseguire attività educative rivolte alle scuole, di ogni ordine e grado, del territorio di riferimento dell'ente aderente, da svolgere presso le aree verdi affidate, oltre ad attività divulgative destinate ad aumentare la consapevolezza della comunità, che prevedano l'apposizione di etichette resistenti alle intemperie recanti il nome botanico delle specie vegetali messe a dimora.

In presenza di spunta la Commissione attribuirà TAI=2 punti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista l'applicazione di una soglia minima di sbarramento pari a 45 per "il punteggio tecnico complessivo", prima delle eventuali

riparametrazioni: il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui il punteggio PTCNRi, come sopra calcolato, risulti inferiore a detta soglia.

17.3 CRITERI RELATIVI ALL'OFFERTA ECONOMICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

ECONOMICO

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati i cui punteggi, pure indicati, vengono attribuiti sulla base di formule interdipendenti di seguito specificate per ciascuno:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1) %PVPP: SCONTO PERCENTUALE sul prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Aree a verde" e "Strutture e aree esterne pavimentate"	8
2) %PA: SCONTO PERCENTUALE sul prezzo unitario annuale per l'esecuzione di tutte le attività da capitolato relative agli alberi (B1, B2, B3, A1, A2, A3)	8
3) %PEPF: SCONTO PERCENTUALE sul prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Airole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti" e "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)"	2
4) %PS: SCONTO PERCENTUALE sul prezzo unitario annuale per l'esecuzione di tutte le attività da capitolato relative a "Siepi e cespugli"	3
5) %L: SCONTO PERCENTUALE listini prezzo di cui art. 25.3 del Capitolato	2
6) %M: SCONTO PERCENTUALE su spese generali e utile di impresa da applicarsi ai prezzi unitari della manodopera, come da art. 25.4 del Capitolato	2
TOTALE MERITO ECONOMICO	25

1) **Elemento di valutazione 1**

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà lo sconto percentuale sul canone annuale da elenco prezzi per le voci PVBA e PPBA, campo [1], del modello offerta economica, allegato 5 al presente disciplinare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0,00% (ossia riduzione dello 0,00%) e 99,99% (ossia riduzione del 99,99%). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99,99%, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99,99%.

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo, determina i due prezzi ribassati come segue:

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Aree a verde":

$$PV_i = PVBA * (1 - \%PVPP)$$

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Strutture e aree esterne pavimentate":

$$PP_i = PPBA * (1 - \%PVPP)$$

I prezzi ribassati così ottenuti sono espressi, per ciascuna delle due voci nella stessa unità di misura come da tabella, con due cifre decimali (es. 0,01).

Il ribasso percentuale unico, offerto da ogni concorrente per ciascuna delle due voci, denominato %PVPP, verrà, quindi, valutato tramite il coefficiente $C1_i$ (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente, con arrotondamento al secondo decimale:

$$C1_i = \frac{\%PVPP_i}{\%PVPP_{max}}$$

dove:

$C1_i$ = coefficiente attribuito all'i-esima offerta presa in esame, arrotondato al secondo decimale, per l'elemento di valutazione 1;

%PVPP_i = sconto percentuale nella i-esima offerta presa in esame, per l'elemento di valutazione 1;

%PVPP_{max} = maggior sconto percentuale, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara, per l'elemento di valutazione 1.

2) Elemento di valutazione 2

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà lo sconto percentuale sul canone annuale da elenco prezzi per le voci B1BA, B2BA, B3BA, A1BA, A2BA e A3BA, campo [2], del modello offerta economica, allegato 5 al presente disciplinare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0,00% (ossia riduzione dello 0,00%) e 99,99% (ossia riduzione del 99,99%). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99,99%, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99,99%.

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo, determina i due prezzi ribassati come segue:

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Alberi B1":

$$B1_i = B1BA * (1 - \%PA_i)$$

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Alberi B2":

$$B2_i = B2BA * (1 - \%PA_i)$$

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Alberi B3":

$$B3_i = B3BA * (1 - \%PA_i)$$

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Alberi A1":

$$A1_i = A1BA * (1 - \%PA_i)$$

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Alberi A2":

$$A2_i = A2BA * (1 - \%PA_i)$$

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Alberi A3":

$$A3_i = A3BA * (1 - \%PA_i)$$

I prezzi ribassati così ottenuti sono espressi, per ciascuna delle 6 voci, nella stessa unità di misura come da tabella, con due cifre decimali (es. 0,01).

Il ribasso percentuale, offerto da ogni concorrente per ciascuna delle 6 voci, denominato $\%PA_i$, verrà, quindi, valutato tramite il coefficiente $C2_i$ congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdependente, con arrotondamento al secondo decimale:

$$C2_i = \frac{\%PA_i}{\%PA_{max}}$$

dove:

$C2_i$ = coefficiente attribuito all' i -esima offerta presa in esame, arrotondato al secondo decimale per l'elemento di valutazione 2;

$\%PA_i$ = sconto percentuale nell' i -esima offerta presa in esame per l'elemento di valutazione 2;

$\%Paimax$ = maggior sconto percentuale, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara per l'elemento di valutazione 2.

3) Elemento di valutazione 3

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà lo sconto percentuale sul canone annuale da elenco prezzi per le voci PEBA e PFBA, campo [3], del modello offerta economica, allegato 5 al presente disciplinare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0,00% (ossia riduzione dello 0,00%) e 99,99% (ossia riduzione del 99,99%). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99,99%, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99,99%.

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo, determina i due prezzi ribassati come segue:

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee/tappezzanti":

$$PE_i = PEBA * (1 - \%PEPF_i)$$

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Piante in fioriera o in vaso (esterne o interne)"":

$$PF_i = PFBA * (1 - \%PEPF_i)$$

I prezzi ribassati così ottenuti sono espressi, per ciascuna delle due voci nella stessa unità di misura come da tabella, con due cifre decimali (es. 0,01).

Il ribasso percentuale unico, offerto da ogni concorrente per ciascuna delle due voci, denominato $\%PEPF$, verrà, quindi, valutato tramite il coefficiente $C3_i$ (dove il pedice " i " varia da 1 a " n ", con " n "

numero dei concorrenti in gara) congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente, con arrotondamento al secondo decimale:

$$C3_i = \frac{\%PEPF_i}{\%PEPF_{max}}$$

dove:

$C3_i$ = coefficiente attribuito all'i-esima offerta presa in esame, arrotondato al secondo decimale, per l'elemento di valutazione 3;

$\%PEPF_i$ = sconto percentuale nella i-esima offerta presa in esame, per l'elemento di valutazione 3;

$\%PEPF_{max}$ = maggior sconto percentuale, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara, per l'elemento di valutazione 3.

4) Elemento di valutazione 4

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà lo sconto percentuale sul canone annuale da elenco prezzi per la voce PSBA, campo [4], del modello offerta economica, allegato 5 al presente disciplinare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0,00% (ossia riduzione dello 0,00%) e 99,99% (ossia riduzione del 99,99%). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99,99%, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99,99%.

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo, determina il prezzo ribassato come segue:

- prezzo unitario annuale del servizio relativo a "Siepi e cespugli":

$$PS_i = PSBA * (1 - \% PS_i)$$

I prezzi ribassati così ottenuti sono espressi, per ciascuna delle due voci nella stessa unità di misura come da tabella, con due cifre decimali (es. 0,01).

Il ribasso percentuale unico, offerto da ogni concorrente per ciascuna delle due voci, denominato $\%PS$, verrà, quindi, valutato tramite il coefficiente $C4_i$ (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente, con arrotondamento al secondo decimale:

$$C4_i = \frac{\%PS_i}{\%PS_{max}}$$

dove:

$C4_i$ = coefficiente attribuito all'i-esima offerta presa in esame, arrotondato al secondo decimale, per l'elemento di valutazione 4;

$\%PS_i$ = sconto percentuale nella i-esima offerta presa in esame, per l'elemento di valutazione 4;

$\%PS_{max}$ = maggior sconto percentuale, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara, per l'elemento di valutazione 4.

5) Elemento di valutazione 5: Sconto percentuale listini prezzo di cui art. 25.3 del Capitolato

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà lo sconto percentuale da applicare ai listini prezzo di cui all'art. 25.3 del Capitolato - e comunque all'eventuale analisi prezzi/altro prezzario - nell'apposita casella relativa, campo [5], del modello offerta economica, allegato 5 al presente disciplinare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0,00% (ossia riduzione dello 0,00%) e 99,99% (ossia riduzione del 99,99%). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99,99%, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99,99%.

Lo sconto percentuale verrà poi applicato al prezzo dei listini per la determinazione degli importi degli interventi, nei casi definiti dal capitolato stesso. Non saranno ribassati i prezzi di voci di sicurezza.

Lo sconto percentuale da applicare ai listini prezzo di cui all'art. 25.3 del Capitolato, denominato %L_i, offerto da ogni concorrente verrà valutato tramite il coefficiente C5_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente, con arrotondamento al secondo decimale:

$$C5_i = \frac{\%L_i}{\%L_{max}}$$

dove:

CL_i = punteggio attribuito all'i-esima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 5 ("sconto percentuale % listini prezzo di cui art. 25.3 del Capitolato");

%L_i = sconto percentuale, relativo ai listini prezzo di cui art. 25.3 del Capitolato, nell'offerta i-esima;

%L_{max} = maggior sconto percentuale, relativo ai listini prezzo di cui art. 25.3 del Capitolato, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

6) Elemento di valutazione 6: Sconto percentuale su spese generali e utile di impresa da applicarsi ai prezzi unitari della manodopera, come da art. 25.4 del Capitolato

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà lo sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 25.4 del Capitolato nell'apposita casella relativa, campo [6], del modello offerta economica, allegato 5 al presente disciplinare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0,00% (ossia riduzione dello 0,00%) e 99,99% (ossia riduzione del 99,99%). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99,99%, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99,99%.

Lo sconto percentuale verrà, poi, applicato al corrispettivo della manodopera con le modalità identificate e descritte all'art. 25.4 del Capitolato, nei casi definiti dal capitolato stesso (ad es. nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta).

Lo sconto percentuale sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 25.4 del Capitolato, denominato $%M_i$, offerto da ogni concorrente verrà quindi valutato tramite il coefficiente $C6_i$ (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente, con arrotondamento al secondo decimale:

$$C6_i = \frac{\%M_i}{\%M_{\max}}$$

dove:

$C6_i$ = coefficiente attribuito all'i-esima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 6 ("Sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 25.4 del Capitolato");

$\%M_i$ = Sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 25.4 del Capitolato, nell'offerta presa in esame;

$\%M_{\max}$ = maggior sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera di cui art. 25.4 del Capitolato, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI

La Commissione, ottenuti come sopra i coefficienti di valutazione per i sopracitati criteri, procederà in relazione a ciascuna offerta tecnica all'attribuzione del punteggio tecnico $PTCNR_i$, al netto delle riparametrazioni, mediante il metodo aggregativo compensatore, come segue:

$$PTCNR_i = TO_i + TC_i + TI_i + TAI$$

Dove:

$PTCNR_i$ = punteggio tecnico complessivo non riparametrato assegnato all'offerta i-esima;

TO_i , TC_i , TI_i , TAI = punteggi attribuiti dalla Commissione all'i-esima offerta presa in esame rispettivamente relativamente ai criteri 1, 2, 3, 4.

E, analogamente, per l'offerta economica:

$$PECNR_i = 8 \times C1_i + 8 \times C2_i + 2 \times C3_i + 3 \times C4_i + 2 \times C5_i + 2 \times C6_i$$

$PECNR_i$ = punteggio economico complessivo non riparametrato assegnato all'offerta i-esima;

$C1_i$, $C2_i$, $C3_i$, $C4_i$, $C5_i$, $C6_i$ = coefficienti attribuiti dalla Commissione all'i-esima offerta presa in esame rispettivamente relativamente ai criteri da 1 a 6.

Il punteggio complessivo si ottiene come somma dei due punteggi complessivi tecnico ed economico:

Riparametrazione:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri e sottocriteri, se nel singolo criterio /sottocriterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La prima riparametrazione non si applicherà nel caso di una sola offerta valida. Nel caso in cui, per un criterio/sottocriterio, nessuna offerta superi il coefficiente 0, al fine di garantire il corretto equilibrio tra criteri/sottocriteri, sarà attribuito a tutte le offerte il coefficiente massimo per quel criterio/sottocriterio.

Seconda riparametrazione:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio sia per l'offerta tecnica complessiva che per l'offerta economica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica ed economica separatamente il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno 07/04/2023 alle ore 10.00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma sul sito dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti ammessi in esito alla valutazione tecnica, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, svolte anche da remoto, la Commissione, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'assegnazione dei relativi punteggi non riparametrati, alla verifica rispetto al superamento della soglia di sbarramento, alla prima riparametrazione per sottocriteri e criteri come da precedente paragrafo 17.4.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, con riferimento ai punteggi tecnici assegnati prima della sopracitata riparametrazione dandone comunicazione al RUP per gli adempimenti di cui all'art. 76, c. 5, lett. b), del Codice.

Qualora nessuna delle offerte ammesse superi la soglia di sbarramento, la Commissione giudicatrice comunica la data di svolgimento della seduta pubblica ai fini della lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Detta seduta, qualora per ragioni tecniche legate alla struttura di SATER non possa svolgersi in piattaforma, si tiene tramite video collegamento, in modalità virtuale, al link che è successivamente comunicato dalla Stazione Appaltante.

Diversamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione rende noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche inserendo gli stessi, ottenuti in seguito alla prima riparametrazione in piattaforma, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Per i soli operatori economici che la commissione ha precedentemente verificato non aver superato la soglia di sbarramento, viene caricato il punteggio non riparametrato in modo che la piattaforma escluda le rispettive offerte dalle fasi successive della procedura. La piattaforma procede alla seconda riparametrazione dei punteggi tecnici, rendendo visibili i punteggi tecnici complessivi riparametrati. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella

graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione tramite piattaforma redige la graduatoria e individua il miglior offerente, nonché gli operatori economici da assoggettare alla verifica di anomalia.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che, in ossequio alla prevalente giurisprudenza, il punteggio preso in considerazione ai fini dell'anomalia sarà quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dalla riparametrazione di cui al paragrafo 17.4.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa: qualora risulti anomala e, dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse e/o delle prime tre anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione di chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 14.6.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata i chiarimenti forniti dall'offerente e, ove li ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3, lett. c), e 97, c. 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con i chiarimenti, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTA NELLA BUSTA A

Successivamente alla verifica dell'anomalia il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nel rispetto dei casi di cui all'art. 53 del codice, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLE CONVENZIONI

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro massimo 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice, richiede all'aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c. 5, e 33, c. 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, qualora non effettuata precedentemente. Nei successivi cinque giorni la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, l'aggiudicazione non diverrà efficace e la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, aggiudicando, quindi, al secondo graduato, previa verifica nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione delle convenzioni è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-bis, 89 e 92, c. 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel testo vigente (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 120 del 14 settembre 2020, di conversione del D.l. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), si procede mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a cui consegue l'immediato rilascio della informativa liberatoria provvisoria, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche

antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, il Soggetto aggregatore recederà dalla convenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite da parte dei singoli Enti contraenti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011, e dall'articolo 32, comma 10, del D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Le convenzioni, ai sensi dell'art. 32, c. 9, del Codice non potranno essere stipulate prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 120 del 14 settembre 2020, di conversione del D.l. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo, nonché dall'art. 8 dello schema unico di convenzione approvato con la determinazione a contrattare.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le convenzioni saranno stipulate in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante; in caso di aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo Fornitore, potrà essere stipulata una convenzione unica.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico degli aggiudicatari e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate dalla stazione appaltante, in misura proporzionale all'importo del lotto aggiudicato. L'importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari indicativamente a € 1.739,08.

Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato. Sono a carico dell'aggiudicatario/ degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In particolare sono a loro carico le spese contrattuali comprensive dei diritti di segreteria di cui al R.D. n. 2440/1923 e alla L. n. 604/1962 pari indicativamente, per il lotto 1 a € 17.864,87, per il lotto 2 a € 5.864,87 e per il lotto 3 a € 6.164,87, nonché dell'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 45,00 e di registrazione, pari a € 200,00.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto con gli enti contraenti (OF/OAF) è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario/gli affidatari deve/devono comunicare all'Ente contraente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'OF/OAF.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

25.1 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'aggiudicatario delle convenzioni è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si specifica che, come da chiarimento fornito dal Presidente A.n.ac. in data 29 maggio 2019, ciascuna amministrazione, in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto, fornisce all'affidatario della convenzione le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e, sulla base di tali dati, l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità.

25.2 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Le condizioni di esecuzione, che devono essere rispettate dai soggetti che eseguono le rispettive attività, sono le seguenti:

- all'atto della stipulazione l'aggiudicatario dovrà esibire una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo di aggiudicazione di ciascun

lotto a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, da mantenersi per l'intera durata della Convenzione e di ogni OF/OAF, pena risoluzione di diritto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto d'appalto; si precisa che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, tale copertura deve essere in possesso di tutti i soggetti per cui è necessario;

- all'atto della stipulazione della convenzione l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di una copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio;
- almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute;
- la squadra minima, oltre alla presenza del preposto e di personale dotato delle abilitazioni/formazione/esperienza specifica coerenti con le attività da svolgere come da offerta tecnica, deve comprendere almeno un operatore in possesso di attestato di formazione per antincendio e primo soccorso in relazione alle normative vigenti al momento dell'esecuzione delle attività;
- il Fornitore è responsabile della costituzione delle squadre almeno nella composizione minima sopra prevista e, comunque, garantisce che le attività per cui sono richieste abilitazioni/formazione continua a norma di legge siano eseguite solo da personale coerentemente abilitato, formato e aggiornato;
- i Preposti sono in possesso di attestato di formazione ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08 e 68 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011;
- gli operatori che usano fitosanitari sono dotati di Patentino ai sensi del D. Lgs. 22/01/2014 e D.M n° 150/2012;
- gli operatori che usano la motosega sono abilitati ai sensi dell'art. 73 comma 4 D. Lgs. 81/2008;
- le attività in quota sono eseguite da personale abilitato ai lavori in quota e all'uso dei DPI di terza categoria ai sensi del D. Lgs. 81/08, artt. 37 e 78;

- l'eventuale attività di tree climbing in quota è eseguita da personale abilitato ai lavori con sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, ai sensi del D. Lgs. 81/08, artt. 116 c. 2;
- le attività che comportano uso di PLE o gru su autocarro sono eseguite da personale formato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22.2.2012;
- le eventuali attività interferenti con circolazione dei veicoli sono eseguite da personale in possesso di attestato di formazione ai sensi del DM 22 gennaio 2019.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario, per ciascun lotto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e per le pubbliche amministrazioni nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza/sezioni "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi attraverso la piattaforma SATER.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione delle convenzioni è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei contratti. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") nel testo vigente.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna – U.O. Segreteria generale e appalti, presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

30. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, c. 2 bis L.n. 241/1990 e 32, c. 4, del Codice, il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Il Rup
Ing. Lisa Prandstraller
(documento firmato digitalmente)